



COMUNE DI PADOVA

Settore Suap ed Attività Economiche

IL SINDACO

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. Definizione condizioni minime per svolgimento dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso e analoga forma di vendita su area pubblica

Viste

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da CODIV-19”;

- il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 che ha disposto nuove misure con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020 ed ha, altresì, disposto che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto medesimo cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 che ha disposto che le disposizioni del decreto medesimo si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, in applicazione dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020, n. 40 del 13 aprile 2020, n.42 del 24 aprile 2020 e n. 44 del 3 Maggio 2020

Vista l'Ordinanza n.46 del 4 Maggio 2020 del Presidente della Giunta regionale del Veneto nella quale al punto 18 è previsto che *"I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono*

ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:

- a) nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;
- b) varchi di accesso separati da quelli di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;
- d) rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 1" della citata ordinanza regionale

Evidenziato che con l'Ordinanza regionale n.46 del 4 Maggio 2020 è stato altresì disposto al punto 19 che *"la vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell'obbligo di distanziamento di m.1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido igienizzanti da parte di venditori e acquirenti "*;

Premesso che nel vigente Piano comunale del commercio in area pubblica sono previsti posteggi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande e che in base all'Ordinanza regionale n.46 del 4 Maggio 2020 per analoga tipologia di attività al punto 14 è disposto che *"È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita sarà effettuata garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e, nell'eventuale locale interno, consentendo la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è ammesso l'acquisto di cibo, rimanendo all'interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; l'attività può essere svolta anche da agriturismi."*;

Ritenuto pertanto necessario e urgente disporre la possibilità di effettuare, nella forma del mercato all'aperto o di analoga forma di vendita su area pubblica, attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di commercio di generi alimentari, libri, cartoleria, piante e fiori e abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi, da parte di coloro che commercializzavano prevalentemente tale tipologia di prodotti prima del 11 Marzo 2020, purché siano osservate le misure succitate nonché le disposizioni di cui all'Allegato A

Sentite le Associazioni di Categoria del commercio maggiormente rappresentative

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

- Che fino al 17 Maggio 2020, l'effettuazione dei mercati cittadini, autorizzati ai sensi del vigente Piano comunale del commercio in area pubblica siti in Piazza delle Erbe, Piazza dei Frutti, Prato della Valle, Piazzale Azzurri d'Italia, via Bajardi, Piazzale Silvio Barbato, Piazzale Cuoco, via Nani e Via Sacro Cuore e limitatamente alla tipologia di prodotti consentiti ovvero generi alimentari, fiori e piante, abbigliamento per bambini, eventualmente accompagnato da scarpe per i bambini medesimi, da parte di coloro che commercializzavano prevalentemente tale tipologia di prodotti prima del 11 Marzo 2020, avvenga secondo le disposizioni di cui all'**Allegato A** che fa parte integrante del presente provvedimento.
- Che gli operatori autorizzati alla vendita titolari di posteggio in Piazza dei Signori svolgeranno la loro attività in Piazza dei Frutti.

DISPONE altresì

- che le prescrizioni di cui all'Allegato A debbano essere osservate anche nei mercati riservati agli imprenditori agricoli, inseriti nella vigente pianificazione, a cura delle Associazioni di categoria che ne hanno la gestione in base di apposito disciplinare

- che gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita dei prodotti consentiti dall'Ordinanza Regionale n.46 del 4 Maggio 2020 e richiamati nel presente provvedimento, su posteggi isolati, inseriti nel vigente piano del commercio su area pubblica, compresi gli esercenti la vendita di libri al di fuori dei mercati debbano provvedere autonomamente all'attuazione delle prescrizioni di cui all'Allegato A

- che coloro che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita dei prodotti consentiti dall'Ordinanza Regionale n.46 del 4 Maggio 2020, e richiamati nel presente provvedimento, in forma itinerante debbano provvedere autonomamente all'attuazione delle prescrizioni di cui all'Allegato A sempre nel rispetto della normativa di settore

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento il Funzionario A.S. "Responsabile del Servizio Attività Economiche e Gestione Eventi sul territorio", del Settore Suap e Attività Economiche" (tel. 049/8205864 – mail: commercio@comune.padova.it);

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.

IL SINDACO
Sergio Giordani